

Verso una proibizione delle punizioni corporali su bambini e adolescenti. Norme e raccomandazioni internazionali e la posizione dell'Italia

di Paolo De Stefani

Abstract

L'articolo aggiorna sulle norme e raccomandazioni internazionali relative alla proibizione delle punizioni corporali sui minori d'età, con particolare riguardo al contesto familiare. Si sta allargando, anche a seguito di campagne internazionali promosse dalle Nazioni Unite e da altri organismi internazionali, il numero degli stati che esplicitamente proibiscono le punizioni corporali in ogni ambiente, compreso in famiglia. L'articolo illustra le ragioni a sostegno di tale proibizione, imperniate sul riconoscimento della piena dignità del minore d'età e dei suoi diritti. L'Italia non prevede esplicitamente una proibizione delle punizioni violente in famiglia, anche se la giurisprudenza dal 1996 le ritiene illecite. Sull'esistenza di una giustificazione "educativa" rimane pertanto un margine di ambiguità che ragioni giuridiche e pedagogiche consiglierebbero di rimuovere con una legge.

Parole chiave:

diritti del bambino, punizioni corporali, diritto internazionale, violenza sui minori, Nazioni Unite

The article updates on international norms and recommendations about the prohibition of corporal punishments on children, namely within the family. Following international campaigns promoted by the United Nations and other international bodies, the number is increasing of states that explicitly prohibit corporal punishments in any context, including the family. The article discusses the reasons for such a ban, based on the recognition of the child's dignity rights. Italy does not provide an explicit prohibition of violent punishment in the family, although since 1996 courts have consistently stated they are illegal. The point remains however ambiguous as to the existence of an "educational purpose" defence. Both legal and pedagogical considerations suggest Italy should remove any defence and sanction the recourse to the violent punishment of children in the family by enacting a law.

Key words:

rights of the child, corporal punishment, international law, violence on children, United Nations

Le punizioni corporali sono misure implicantanti un certo ammontare di forza fisica applicate su un bambino o adolescente dai genitori o da altre persone incaricate di funzioni *lato sensu* educative a scopo appunto educativo o per imporre disciplina. La proibizione delle punizioni corporali come sanzione penale è esplicitamente prevista dalla legislazione di 155 Paesi; l'illegalità delle punizioni corporali a scuola è sancita dalle leggi di 117 Stati; ma gli Stati che espressamente sanzionano le punizioni corporali sui minori d'età in ambito domestico sono solo 32, contro i 166 che in materia non hanno un'esplicita previsione di legge¹. Sembra quindi che questo tema si collochi lungo una faglia particolarmente sensibile della dialettica tra diritti del bambino e diritti (e responsabilità) degli adulti. Ben pochi – anche tra quanti sostengono la legittimità del ricorso allo schiaffo su minore d'età che disobbedisce o si comporta male – arriveranno fino al punto di affermare che essere trattato in quel modo costituisce un *diritto* del minore stesso, specularmente rispetto a un *dovere* di irrogare punizioni corporali spettante al genitore; ma l'idea che quello schiaffo sia inferto “per il bene del fanciullo” resta una considerazione ancora molto diffusa. Allo stesso modo, pochi sono quelli che affermano senza tentennamenti che quello di dare schiaffi o sculacciate ai propri figli sia un preciso diritto del genitore; eppure il livello di accettazione sociale, di tolleranza e di benevola comprensione di cui godono gli adulti che adottano tali comportamenti è ancora alto in un Paese come il nostro. Situazioni quali lo stress o un disagio psicologico occasionale, la mancanza di tempo o di risorse per utilizzare metodi educativi o disciplinari alternativi, l'atteggiamento non prontamente collaborativo del minore, sono ritenute giustificazioni accettabili per un “moderato” ricorso alle botte (Dwyer, 2010).

1. La Convenzione sui diritti del bambino e le punizioni corporali

Il tema della *violenza* su bambini e adolescenti è ampiamente affrontato nella Convenzione sui diritti del bambino². La disposizione rilevante, in primo luogo quella dell'art. 19, che impegna gli Stati parte ad adottare “ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale [...] oppure ad altra persona che ha il suo affidamento”. L'articolo continua ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere programmi sociali di sostegno al bambino e alle persone a cui è affidato, nonché di prevenzione e repressione

1 Si vedano i rapporti prodotti dalla *Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children* (2011).

2 Gli Stati parte della Convenzione sono, al 2012, 193: solamente Somalia e Stati Uniti non hanno ratificato.

delle condotte violente. L'art. 19 è stato oggetto di una specifica riserva da parte di Singapore; ma anche le riserve (di dubbia legittimità) espresse da numerosi paesi che asseriscono la prevalenza sulla Convenzione della legge islamica o dei "valori tradizionali della nazione" possono applicarsi al tema delle punizioni corporali applicate ai minori d'età.

Oltre all'art. 19, si devono citare come rilevanti in materia l'art. 28.2 in relazione alla disciplina scolastica e l'art. 37, che protegge i minori d'età da ogni pena o trattamento crudele inumano e degradante ed esclude la legittimità della pena capitale e dell'ergastolo. Particolari forme di violenza contro i minori d'età sono affrontate in disposizioni quali gli artt. 32, 34, 35 e 36 (protezione del minore d'età dallo sfruttamento economico, sessuale ecc.), l'art. 38 (sui bambini-soldato), l'art. 39 (riabilitazione e reinserimento sociale dei bambini vittime di negligenza, maltrattamento, abuso o sfruttamento) e l'art. 40 (sul procedimento penale minorile). Trattano di violenza sui minori d'età anche il Protocollo facoltativo sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e quello riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, entrambi del 2000³. Ogni forma di violenza è inoltre contraria ai principi-cardine della Convenzione codificati negli artt. 2, 3, 6, 12: non discriminazione, perseguimento del miglior interesse del bambino, tutela della vita e dello sviluppo del bambino e diritto di essere ascoltato.

In tutti questi articoli non risulta direttamente affrontata la questione della violenza (moderata) esercitata sul bambino da figure genitoriali a fini (presuntivamente) educativi che invece connota la problematica delle "punizioni corporali". La Convenzione del 1989, pur centrata sui diritti del minore d'età, non manca certo di riconoscere il diritto e la responsabilità dei genitori di "dare al bambino, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti"; tale responsabilità è estesa anche ai "membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, [ai] tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo" (art. 5). La domanda che ci si può porre a questo punto è: l'orientamento che è compito dei genitori fornire può essere dato anche ricorrendo a forme "moderate" di violenza sui bambini, tollerate dal contesto socio-culturale e giustificate dalla finalità "educativa" o "disciplinare" ad esse associata?

Il quesito fino a qualche anno fa appariva chiaramente retorico, nel senso che la risposta sarebbe stata certamente positiva. La storia dell'infanzia e la l'infanzia nella storia sono intrise di castighi, vessazioni, sculacciate e bacchettate a fin di bene. Negli ultimi decenni, tuttavia, è cresciuta in molte parti del mondo e anche in Occidente la sensibilità alla violenza subita dalle vittime ed è diminuita la capacità di tollerare la violenza (sempre) ingiusta inflitta a individui, animali e cose in nome degli imperativi dell'ideologia o della tecnica. Oggi, non solo la violenza associata ai mezzi di correzione e di

3 I due Protocolli al 2012 hanno rispettivamente 147 e 156 Stati parte.

disciplina applicabili a bambini e adolescenti è fonte di dubbio e di frustrazione per chi la subisce e per chi la infligge (Save the Children Italia – IPSOS, 2012); ma la proibizione esplicita della violenza nei contesti educativi e di crescita si configura ormai come un’opzione concreta per il legislatore statale (Committee on the Rights of the Child, 2006, par. 20).

Un’impostazione rigorosa nell’escludere ogni alibi pedagogico o ispirato a una certa idea di “relativismo culturale” è stata adottata dal Comitato sui diritti del bambino. Il Comitato ha infatti precisato, nell’Osservazione generale (*General Comment*) n. 8 (2006), che l’obbligazione dell’art. 19 “è inequivocabile e non lascia spazio di legittimità ad alcuna forma di violenza per quanto lieve contro i bambini. Le punizioni corporali e le altre forme crudeli e degradanti di castigo sono delle forme di violenza, e gli Stati devono pertanto adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e educativa appropriata per eliminarle” (Committee on the Rights of the Child, 2006, par. 18, corsivo aggiunto).

Nell’Osservazione generale 13 (2011), adottata il 18 aprile del 2011, dedicata all’art. 19 della Convenzione sui diritti del bambino, il Comitato, riprendendo il *Rapporto mondiale sulla violenza contro i bambini* (Pinheiro, 2006), identifica le seguenti forme di violenza contro i minori d’età: trascuratezza e abbandono; violenza psicologica; violenza fisica; abuso e sfruttamento sessuale; tortura e trattamenti o punizioni assimilabili; pratiche pregiudizievoli; violenza dei mass-media; violenza mediata dalle tecnologie informatiche; violazioni sistematiche dei diritti dell’infanzia compiute dalle istituzioni. Le “punizioni corporali” si collocano tra le manifestazioni di “violenza fisica” e costituiscono anche delle “pratiche pregiudizievoli”, alla stregua, per esempio, dei matrimoni forzati di bambini o delle mutilazioni genitali femminili. Secondo l’Unicef si tratta di una modalità di “violent child discipline” (Unicef, 2010).

Tale approccio giustifica l’ascrizione delle punizioni corporali alla categoria penalistica dei “trattamenti o punizioni degradanti”, oppure, nei casi oggettivamente e soggettivamente più gravi, dei “trattamenti o punizioni crudeli o inumane”, alla stregua dell’art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici⁴, nonché, se sussiste il coinvolgimento di pubblici ufficiali, della Convenzione contro la tortura⁵. Gli Stati devono pertanto non solo fare in modo che nessuno dei loro agenti commetta simili azioni, ma anche usare la dovuta diligenza affinché tali norme siano rispettate nell’ambito dei rapporti tra privati: nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani tale principio è ben chiarito in *A. c. Regno Unito*, sentenza del 23 settembre 1998.

Le pratiche tipiche delle punizioni corporali sono riassunte in un paragrafo

4 Adottato il 16 dicembre 1966, in vigore dal 23 marzo 1976; gli Stati parte al 2012 sono 167. L’Italia lo ha ratificato in base alla l. 25 ottobre 1977, n. 881.

5 Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata il 10 dicembre 1984, in vigore dal 26 giugno 1987; gli Stati parti al 2012 sono 150. L’Italia ha autorizzato la ratifica con l. 3 novembre 1988, n. 489. Si veda Nowak (2009); van Boven (2002, parr. 46-53).

del citato *General Comment* n. 8 del 2006. Si citano condotte quali: dare scappellotti (*smaking*), schiaffi (*slapping*) o sculaccioni (*spanking*); oppure infliggere frustate, bastonate o cinghiate, colpire con una scarpa o con il cucchiaino di legno; è una tipica forma di punizione corporale prendere un minore d'età a calci, dargli scrolloni o spintoni o graffiarlo, oppure dargli pizzicotti o morsi, tirargli i capelli, dargli scapaccioni sulle orecchie, prenderlo a bacchettate, costringerlo a stare in posizioni scomode, procurargli bruciature o ustioni con liquidi o costringerlo a ingerire qualcosa. Il Comitato aggiunge che, a suo parere, nel novero delle punizioni fisiche rientrano altre forme di punizione che, anche se non producono una particolare sofferenza fisica andando a colpire piuttosto la dimensione psicologica, comunque umiliano, denigrano o mortificano il minore d'età, oppure lo usano come capro espiatorio, lo minacciano, lo impauriscono o lo mettono in ridicolo (Committee on the Rights of the Child, 2006, par. 11).

2. Le valutazioni del Comitato sui diritti del bambino e di altri organismi internazionali

Il rifiuto delle punizioni corporali è mantenuto coerentemente nelle Osservazioni conclusive adottate dal Comitato sui diritti del bambino sui rapporti periodici degli Stati. Questi infatti hanno un obbligo "immediato e incondizionato" di proibire e far cessare tali pratiche (Committee on the Rights of the Child, 2006, par. 22). La mancanza di una legge esplicita contro le punizioni corporali che escluda l'esimente, caratteristica del *common law*, del *reasonable* (o *moderate*) *chastisement*⁶, è contestata a numerosi paesi. Per limitarsi ai rapporti esaminati nel 2011 e nella prima parte del 2012, osservazioni critiche e raccomandazioni specifiche sono state indirizzate a Singapore, Ucraina (nonostante il bando completo stabilito per legge), Afghanistan, Bielorussia, Laos, Danimarca (manca un'esplicita legislazione per le isole Faroe e la norma che proibisce le punizioni corporali a scuola non ha forza di legge), Messico, Guatemala, Sudan, Azerbaijan, Finlandia (si raccomanda che alle leggi esistenti in materia si garantisca maggiore effettività), Bahrein, Egitto, Cuba, Panama, Seychelles, Repubblica Ceca e Italia.

Anche altri Comitati di monitoraggio delle Convenzioni sui diritti umani hanno affrontato la materia. Sempre per limitarci agli anni recentissimi, il Comitato contro la tortura ha sollevato rilievi critici nei riguardi di Etiopia, Mongolia, Turchia, Svizzera. Il Comitato sui diritti economici sociali e culturali ha sollevato critiche rispetto ai Paesi Bassi (limitatamente all'isola di Aruba) e il Comitato contro la discriminazione nei confronti delle donne in relazione a Botswana e Panama.

Il *General Comment* n. 20 (1992) del Comitato sui diritti umani sull'art. 7

6 Per una trattazione della problematica con riferimento prevalente ai paesi di tradizione giuridica britannica si veda, tra gli altri, Freeman 2011.

del Patto sui diritti civili e politici, che fa rientrare tra le condotte proibite solo “i castighi *eccessivi* inflitti come [...] misura educativa o disciplinare” (corsivo aggiunto), è invece da ritenersi superato dagli orientamenti più recenti.

Per quanto riguarda la Corte europea dei diritti umani, si è già menzionato il caso *A. c. Regno Unito* del 1998: la Corte ritenne che le percosse inflitte dal patrigno ad un ragazzo difficile non potessero essere giustificate dall'intento correttivo, ma costituissero un trattamento crudele e inumano che lo Stato deve prevenire e punire. Gli organi di Strasburgo avevano affermato già nel 1982 che una legge nazionale che proibisca le punizioni corporali non costituisce interferenza illegittima nella vita privata e familiare (*Seven Individuals v. Sweden*, 1982), né viola il diritto alla libertà di religione e di opinione dei genitori. Per la Corte, le punizioni corporali a scuola (*Campbell & Cosans v. the United Kingdom* – 25 febbraio 1982; *Costello-Roberts v. the United Kingdom* – 247-C, 25 marzo 1993) e in sede penale minorile (*Tyrer v. the United Kingdom*, 25 aprile 1978) sono incompatibili con la Convenzione europea dei diritti umani. Queste pronunce hanno avuto una vasta eco nel Regno Unito, anche se a tutt'oggi non hanno portato che ad una parziale proibizione delle punizioni corporali, dal momento che permane valida la *defence* del “reasonable punishment” in caso di uso lieve della violenza nel contesto familiare⁷.

Il Comitato dei diritti sociali del Consiglio d'Europa, infine, considera le punizioni corporali contrarie all'art. 17 della Carta sociale europea riveduta. Il fatto che uno Stato non preveda un'esplicita proibizione delle punizioni corporali in famiglia è motivo sufficiente per riscontrare una violazione della Carta sociale europea⁸.

3. Le ragioni per la proibizione delle punizioni corporali sui bambini

L'atteggiamento rigoroso del Comitato dei diritti del bambino e degli altri organismi rapidamente passati in rassegna è condiviso anche dal Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulla violenza contro i bambini. (Santos Pais, 2011, par. 16). Al maggio 2012 il numero degli Stati “abolizionisti” è salito, come detto, a 32. Molti sono paesi europei: Svezia – il primo Stato a legiferare in merito nel 1979 (al 1957 risale invece l'abrogazione dell'esimente al reato di maltrattamenti riconducibile allo *ius corrigendi*) – Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia,

7 La campagna per la completa messa fuori legge delle punizioni corporali è ancora attiva in Inghilterra: notizie al sito <<http://www.childrenareunbeatable.org.uk>>.

8 Ciò è stato affermato, tra gli altri, nel 2005 con riguardo a Estonia, Francia, Lituania, Moldova, Romania, Slovenia. Si veda European Committee on Social Rights, 2005; si veda anche la posizione dissenziente di un membro del Comitato (p. 739).

Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Ucraina, Ungheria. In ambito extraeuropeo si registrano: Costa Rica, Israele, Kenya, Nuova Zelanda, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Sud Sudan e, dal 2012, Togo e Repubblica democratica del Congo. Un disegno di legge pare sia in via di approvazione in Brasile. Si tratta di numeri ancora drammaticamente bassi.

Le ragioni a sostegno di una legislazione contro i castighi corporali su bambini e adolescenti si possono riportare, in estrema sintesi, a due argomenti.

In primo luogo, larga parte della ricerca in campo psicologico, sociale e pedagogico concorda nel ritenere che le punizioni corporali non siano efficaci al conseguimento dello scopo di ottenere maggior disciplina e radicare comportamenti socialmente adeguati; sono anzi una pratica controproducente, alla luce di una certa correlazione riscontrata tra esposizione a punizioni corporali e insorgere in età giovanile o adulta di problemi comportamentali o psicologici, compresa l'attitudine alla violenza⁹. È inoltre praticamente impossibile discriminare tra punizioni corporali "giuste" e "moderate" e forme di maltrattamento – nonostante un'opinione ancora molto diffusa presso genitori e educatori sostenga il contrario (si veda, per esempio, Save the Children Italia – IPSOS, 2009). C'è una sostanziale continuità tra punizioni corporali e forme di abuso e maltrattamento, tanto che per l'Unicef le punizioni corporali sono la forma più diffusa di violenza sui minori nei paesi industrializzati (Unicef, 2003, p. 23; CHI, 2011).

In secondo luogo, le punizioni corporali non sono giustificabili nella prospettiva dei diritti inerenti alla persona umana. Non vi sono argomenti validi per affermare che una condotta che viola il diritto all'integrità fisica e alla dignità dell'individuo, inaccettabile se posta in essere nei riguardi di un adulto senza il suo consenso, possa essere tollerata nei confronti di un minore d'età. I principi-cardine della Convenzione sui diritti del bambino e più in generale del "paradigma" dei diritti umani, riconducibile all'endiadi dignità-vita (Papisca, 2011), richiedono un approccio intransigente al tema delle punizioni corporali. Le punizioni fisiche inoltre non possono essere confuse, né dal punto di vista soggettivo né sul piano dell'oggettività del fatto, con forme di "contenimento" fisico volte non a produrre lesioni ma a proteggere il bambino.

Entrambi gli ordini di argomentazione sono presenti nelle iniziative e campagne promosse da organizzazioni internazionali governative e non-governative impegnate a ottenere il bando della pratica nel maggior numero di Stati. Tra gli organismi più attivi su questo fronte rientra il Consiglio d'Europa, il cui Comitato dei ministri fin dal 1985 ha adottato risoluzioni che invitano gli Stati a proibire i castighi corporali. Nel 2004, con Rec. 1666 (2004), l'Assemblea parlamentare ha lanciato un'azione per fare dell'Europa un'area libera dalle punizioni corporali, mentre del 2006 è la Raccomandazione (2006) 19 del Comitato dei ministri per la promozione della "genitorialità positiva" (*positive parenting*), ovvero basata sul riconoscimento dei diritti fon-

9 Cfr., tra gli altri, Bitensky (2006); Gershoff, Bitensky (2007).

damentali di tutti i membri della famiglia, figli minori compresi, e caratterizzata, tra l'altro, dall'abbandono delle punizioni corporali (Council of Europe, 2007). Una specifica campagna, "Raise your hand against smacking!", lanciata nel 2008, si collega alla strategia 2009-11 sui diritti del bambino adottata a Stoccolma nel 2008.

A livello globale, dal 2001 opera, con il sostegno dell'Unicef, la "Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children", una piattaforma di organizzazioni non-governative.

È singolare e deprecabile che il tema non compaia nella recente Agenda dell'UE sui diritti del bambino, contenuta nella Comunicazione della Commissione COM (2011) del 15 febbraio 2011.

4. Il caso italiano

L'Italia non ha una legge che proibisca esplicitamente le punizioni corporali in famiglia.

L'art. 571 del codice penale¹⁰, infatti, punisce con la reclusione fino a sei mesi chiunque "abusa dei mezzi di correzione o di disciplina" di cui può disporre nei confronti di una persona posta sotto la sua autorità o a lui affidata "se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente"; se la lesione si realizza la pena aumenta. L'art 571 postula evidentemente che alle misure correttive o disciplinari inerisca un certo uso della forza; quest'ultimo è infatti punito solo se "abusivo", ovvero eccessivo. Nella maggior parte dei contesti a cui l'art. 571 faceva originariamente rinvio (famiglia, scuola, ambiente di lavoro, istituti penali, luoghi di cura ecc.) oggi è da ritenere che l'assimilazione tra potere di imporre la disciplina e facoltà di applicare lecitamente misure che incidono sull'incolumità del subordinato sia del tutto venuta meno. Da tempo le punizioni corporali sono bandite nella scuola, in forza del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e sulla base di una giurisprudenza oramai costante, senza che rilevi il fatto che da esse derivi o meno un "pericolo di malattia". Nei rapporti di lavoro, le punizioni corporali sul dipendente sono incompatibili con lo Statuto dei lavoratori. Anche per l'ambito sanitario o di cura valgono considerazioni analoghe, così come, in ambito familiare, per tutte le situazioni in cui siano coinvolti degli adulti.

Paradossalmente, l'ambito in cui è ancora possibile l'applicazione dell'art 571, e che quindi ammette un uso della forza (sia pure modico o modicissimo) giustificato dal diritto/dovere di "educare", è quello dei rapporti tra titolari della potestà genitoriale e figli minori d'età. Nel nostro ordinamento quindi non solo manca una legge che proibisca esplicitamente a genitori, tutori o altri adulti che abbiano la cura del minore d'età di ricorrere alle botte, ma rimane vigente una norma che potenzialmente legittima le forme lievi di violenza sostenute da un *animus corrigendi*.

10 Sull'art. 571 del codice penale si veda in generale Meneghello, 2011.

A limitare la residua portata dell'art. 571 è intervenuta tuttavia la giurisprudenza. La sentenza *Cambria* del 18 marzo 1996 (Cassazione, sez. IV penale, n. 4904) ha chiaramente affermato che al giorno d'oggi, anche alla luce dei principi costituzionali e della Convenzione del 1989, "non può ritenersi lecito l'uso della violenza a scopi educativi".

Allo stato attuale, dunque, l'Italia è uno dei due paesi (l'altro è il Nepal¹¹) che, privi di una legge che dichiari illecite le punizioni corporali in famiglia, fondano il divieto sulla sola giurisprudenza. Ciò non ci mette al riparo dalle reprimende degli organismi internazionali sui diritti umani.

Nel 2007, il Comitato sui diritti sociali del Consiglio d'Europa aveva considerato il nostro Paese in conformità con l'art. 17 della Carta sociale europea riveduta (European Committee on Social Rights, 2007), in linea con una propria decisione su un ricorso collettivo portato contro l'Italia dalla Organisation mondiale contre la torture. Nel rapporto del 2010 sull'attuazione della Carta sociale europea, l'Italia cita anche la sentenza 41142/2010 della Cassazione, riguardante la protezione dei bambini dalla "violenza assistita", come prova del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale di condanna di ogni pratica violenta (European Committee on Social Rights, 2010, p. 40). Nelle sue valutazioni sul rapporto italiano, il Comitato chiede tuttavia che "il 'diritto di correzione' sia espressamente abrogato e sia legislativamente introdotta una proibizione di tutte le punizioni corporali e delle altre forme crudeli o degradanti di punizione in casa e in ogni altro ambiente in cui gli adulti esercitano l'autorità genitoriale" (European Committee on Social Rights, 2012, p. 21).

Nel 2010, in occasione della settima tornata dell'esame periodico universale (*Universal periodic review*), il governo italiano non ha accettato la raccomandazione, avanzata dalla Spagna, di introdurre il reato di punizioni corporali in ogni ambito, compreso quello familiare (Report of the Working Group, 2010, p. 17). Il governo italiano ha ribattuto che "l'Italia ritiene che non vi sia la necessità di adottare alcuna ulteriore legge specifica in materia" (Report of the Working Group - Views 2010, p. 4). Una risposta che appare piuttosto deludente.

Infine, le Osservazioni generali formulate nell'ottobre 2011 all'Italia dal Comitato sui diritti del bambino (CRC/C/ITA/CO/3-4) contengono, al paragrafo 34, un severo richiamo al nostro Paese, che fin dal 1995 era stato invitato dallo stesso Comitato a recepire nella legge il bando alle punizioni corporali in famiglia (CRC/C/15/Add.41, paragrafo 20). Tale raccomandazione è rimasta inesa. L'Italia inoltre dovrebbe promuovere presso le famiglie e nell'opinione pubblica nazionale una maggiore consapevolezza circa le conseguenze negative della pratica delle punizioni corporali sul benessere dei bambini e degli adolescenti e diffondere attivamente forme alternative per educare alla disciplina. Nella discussione con il Comitato, la delegazione italiana ha apparentemente ignorato i problemi posti dall'interpretazione dell'art. 571 del codice penale.

11 Si rinvia ancora al sito <<http://www.endcorporalpunishment.org>>.

Conclusioni

Le ripetute raccomandazioni rivolte all'Italia affinché proibisca per legge le punizioni corporali sui minori in ogni circostanza dovrebbero essere recepite. Se infatti dalla sentenza *Cambria* in avanti la giurisprudenza è concorde nel ritenere superata l'idea che l'intento educativo/correttivo giustifichi l'uso della violenza sulle persone, rimane tuttavia il fatto che l'art. 571 resta vigente e offre il destro a possibili *revirement* della giurisprudenza. La questione centrale infatti non è tanto l'esito patologico delle misure punitive (come si è visto, anche il semplice *pericolo* di una patologia è tale da far scattare la sanzione penale), ma il disvalore che ad esse dovrebbe essere collegato, valutabile in chiave pedagogico-evolutiva e quale mancato rispetto della dignità intrinseca della persona.

È quindi auspicabile che prosegua l'iter delle proposte di legge, presentate fin dai primi anni '80, volte a proibire le punizioni corporali e promuovere una genitorialità non-violenta. Tra queste, il disegno di legge S1928, assegnato alla Commissione giustizia del Senato il 20 gennaio 2010, prevede l'abrogazione dell'articolo 571 e l'inserimento di un riferimento alle punizioni corporali nell'art. 572 del codice penale, che sanziona i casi di maltrattamento. Esso propone inoltre di aggiungere all'art. 147 del codice civile il seguente comma: "Il minore ha il diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti degradanti la dignità della persona". Una simile riforma riporterebbe il nostro Paese nell'alveo della piena conformità al diritto internazionale dei diritti umani e rappresenterebbe una forte spinta, soprattutto sul piano simbolico, al radicamento di modelli educativi e di convivenza nonviolenti e rispettosi della dignità del bambino.

Nota bibliografica

- Bitensky S. (2006). *Corporal punishment of children. A human rights violation*. Ardsley: Transnational publishers.
- Boven T. van (2002). *Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, A/57/183, 2 luglio 2002.
- CHI (2011). *Child Helpline International Fifth Annual Report – Violence against children*. Amsterdam: Child Helpline International.
- Commission on Human Rights (2010), *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Italy*, 18 marzo 2010, UN doc. A/HRC/14/4.
- Commission on Human Rights (2010). *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Italy – Addendum. Views on conclusions and/or recommendations, voluntary commitments and replies presented by the State under review*, 31 maggio 2010, UN doc. A/HRC/14/4/Add.1.
- Committee on the Rights of the Child (2006). *General Comment n. 8 (2006), The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia)*, 2 marzo 2007, CRC/C/GC/8.
- Committee on the Rights of the Child (2011). *Consideration of reports submitted by*

- States parties under article 44 of the Convention. *Concluding observations: Italy*, CRC/C/15/Add.41, 29 novembre 1995.
- Committee on the Rights of the Child (2011). *Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention. Concluding observations: Italy*, CRC/C/ITA/CO/3-4, 6 ottobre 2011 (Advance unedited version).
- Committee on the Rights of the Child (2011). *General Comment n. 13 (2011), The right of the child to freedom from all forms of violence*, 18 aprile 2011, CRC/C/GC/13.
- Council of Europe (2007). *Eliminating corporal punishment. A human rights imperative for Europe's children*, Strasbourg, Council of Europe, 2nd ed.
- Dwyer J.G. (2010). Parental entitlement and corporal punishment. *Law and Contemporary Problems*, 73, 2, pp. 189-210.
- European Committee on Social Rights (2005), *Conclusions 2005*, Volumes I and II. In <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/2005Vol1_en.pdf> e <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/Year/2005Vol2_en.pdf>.
- European Committee on Social Rights (2007), *Conclusions 2007 (Italy)*, XVIII-1, vol. 2, dicembre. In <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Italy2007_en.pdf>.
- European Committee on Social Rights (2012), *Conclusions 2011 (Italy)*, gennaio. In <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Italy2011_en.pdf>.
- European Committee on Social Rights (2007), *OMCT v. Italy, Complaint n. 19/2003*, Decision on the Merits. In <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/Complaints_en.asp>.
- European Committee on Social Rights (2010), *10^e Rapport national sur l'application de la Charte sociale européenne révisée soumis par le Gouvernement de l'Italie (Articles 7, 8, 16, 17, 19, 27 et 31) pour la période 01/01/2005 – 31/12/2009*, 29 ottobre 2010. In <http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Reporting/StateReports/Italy10_en.pdf>.
- Freeman M.D.A. (2010), Upholding the dignity and best interest of children: International law and the corporal punishment of children. In *Law and Contemporary Problems*, 73, 2, pp. 211-252.
- Gershoff E.T., Bitensky S.H. (2007). The Case against Corporal Punishment of Children. Converging Evidence from Social Science Research and International Human Rights Law and Implications for U.S. Public Policy. *Psychology, Public Policy and Law*, 13, 4, pp. 231-272.
- Global initiative to end all corporal punishment of children, Save the Children – Sweden, Churches' Network for non-violence (2011), *Ending corporal punishment of children. A handbook for working with and within religious communities*. In <<http://www.endcorporalpunishment.org/pages/pdfs/reports/FaithHandbook.pdf>>.
- Meneghello M. (2011). Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. In P. Zatti (diretto da). *Trattato di diritto di famiglia*, vol. IV – *Diritto penale della famiglia* (pp. 616-633), a cura di S. Riondato. Milano: Giuffrè.
- Nowak M. (2009). Torture and enforced disappearances. In J. Krause, M. Scheinin (Eds.) (2009), *International Protection of Human Rights: A Textbook* (pp. 151-182). Turku/Åbo, Åbo Akademi University.
- Papic A. (2011). *Il Diritto della dignità umana. Riflessioni sulla globalizzazione dei diritti umani*. Venezia: Marsilio.
- Pinheiro P.S. (2006). *World Report on Violence against Children. Secretary General's Study on Violence against Children*. Geneva: United Nations.

- Santos Pais M. (2011). *Annual report of the Special Representative of the Secretary General on violence against children*, Marta Santos Pais, 28 febbraio 2011, A/HRC/16/54.
- Save the Children Italia – IPSOS (2009), *Vissuto della punizione corporale e reazioni all'ipotesi di un'educazione senza violenza*. In http://www.savethechildren.it/IT/-Page/t01/view_html?idp=417.
- Save the Children Italia – IPSOS (2012), *I metodi educativi e il ricorso a punizioni fisiche. Vissuto e opinioni di genitori e figli*. In http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img165_b.pdf.
- Unicef (2003). *A league table of child maltreatment deaths in rich nations*. Innocenti Report Card 9. Firenze: Unicef-IRC.
- Unicef (2010). *Child Disciplinary Practices at Home: Evidence from a Range of Low-and Middle-Income Countries*. New York: Unicef.